

(N. 2002)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1957

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 luglio 1939, n. 1129, fu creato in Roma l'Istituto nazionale di alta matematica, dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Con la stessa legge furono fissati i compiti dell'Istituto, nonché la sua struttura e le modalità per la scelta dei Professori ad esso assegnati.

Successivamente, a riconoscimento del successo ottenuto dall'Istituto nazionale di alta matematica in Italia ed all'estero, ad al fine di consentire alla istituzione il proseguimento della sua attività, conservandosi a quella altezza cui universalmente è salita in fama nel campo degli studi matematici, con legge n. 160 del 28 febbraio 1951, veniva assegnato all'Istituto stesso un contributo di lire 10.000.000, iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

In considerazione, poi, della particolare posizione del professor Francesco Severi, promotore e sapiente guida dell'Istituto, oltre che — per generale consenso — una delle più insigni personalità del mondo nel campo degli studi matematici, lo stesso professor Severi venne nominato a vita Presidente dell'Istituto con legge 25 febbraio 1956, n. 120.

Si rende necessario, ora, provvedere ad un completo riordinamento strutturale ed organico dell'Ente, risultando quello in vigore, fissato dalla citata legge n. 1129 del 1939, non più adeguato ai compiti dell'Istituto e non conforme al mutato clima democratico del Paese.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che, modificando la legge istitutiva, regola con nuove norme l'ordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.

Con l'articolo 1 viene fatto luogo ad una più completa determinazione dei fini che l'Istituto persegue, eliminandosi dalla precedente elencazione quelli non più contingenti e ponendosi in rilievo il carattere nazionale ed internazionale che l'Istituto va sempre più assumendo nel campo degli studi matematici.

Con l'articolo 2 si demanda ad uno Statuto, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvarsi dal Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del Tesoro, la determinazione delle modalità con le quali i fini stessi vengono adempiuti, mentre si lascia facoltà di stabilire, mediante regolamento approvato di concerto dai Ministri proponenti, tutte le norme relative all'ordinamento interno ed alla amministrazione nonchè alla dotazione organica, allo stato giuridico ed economico del personale, ecc.

Per adeguare la struttura dell'Ente alla nuova costituzione democratica dello Stato, viene previsto, poi, all'articolo 4 che la nomina dei tre professori universitari da assegnarsi all'Istituto (alla quale attualmente provvede con proprio decreto il Ministro per la pubblica istruzione che ne fa la scelta fra i professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali) avvenga, invece, su proposta del Consiglio dei professori dell'Istituto. Perchè, inoltre, i predetti tre professori — che conservano lo stato giuridico ed economico dei professori di ruolo delle Università anche per quanto attiene allo ulteriore sviluppo di carriera — non siano privati di alcuno dei diritti di cui fruiscono i professori universitari, e tenuto conto, anche, dell'insegnamento che essi svolgono in seno all'Istituto, è stato previsto che, ai fini della applicazione dell'articolo 28 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e successive modificazioni, essi vengano compresi — come anche il Presidente ed i professori fuori ruolo — nel personale insegnante contemplato da detto articolo.

Per quanto attiene alla nomina del Presidente dell'Istituto — alla quale è previsto dalla legge 11 luglio 1939, n. 1129 si debba provvedere con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro della pubblica istruzione che ne fa la scelta tra i professori di ruolo dello Istituto — viene invece stabilito dall'articolo 9 che il Presidente stesso debba essere eletto, a maggioranza, dal Consiglio dei professori tra i professori di ruolo e fuori ruolo dello Istituto e venga, quindi, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Inoltre, con analogo decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, dovrà essere fissata la misura dell'indennità spettante al Presidente; indennità che sarà fatta gravare sul bilancio dell'Istituto.

Per meglio porre in rilievo, poi, il carattere nazionale dell'Istituto sono chiamati, tra gli altri, a far parte del Consiglio dei professori — che sostituisce il Comitato scientifico previsto dalla legge in vigore — anzichè due professori in rappresentanza della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali della Università di Roma, un professore ordinario della predetta facoltà ed un altro appartenente ad una facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali o ad una facoltà di ingegneria di altra Università o Politecnico statale. Entrambi i predetti professori vengono eletti, a maggioranza, con votazioni indette fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle Facoltà o Politecnici predetti.

Nell'articolo 12 del provvedimento è infine previsto che il contributo ordinario annuo dello Stato in favore dell'Istituto venga elevato da 10 a 30 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, al fine di consentire allo Istituto la possibilità di assolvere i compiti assegnatigli dallo Stato, gran parte dei quali sono stati, finora, trascurati per mancanza di fondi.

Il Ministero del tesoro ha espresso la sua approvazione in merito al disegno di legge, nella forma proposta da questo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine:

a) lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;

b) la coordinazione del movimento matematico nazionale, sia direttamente, sia attraverso gli Istituti e i Seminari matematici delle Università italiane; il collegamento del movimento matematico italiano con quello estero e la organizzazione di una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;

c) la diffusione dei più importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;

d) il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).

Art. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del Consiglio dei professori ed approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Mediante regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori, da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, saranno stabilite, tra l'altro, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Istituto, nonché la dotazione organica, le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di previdenza e di quiescenza di tutto il personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Il detto regolamento dovrà altresì stabilire le norme per l'assegnazione delle borse di studio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede nella Città Universitaria di Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

All'Istituto son assegnati tre posti di professori di ruolo di grado universitario.

I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali, su proposta del Consiglio dei professori dello Istituto e conservano lo stato giuridico ed economico dei Professori di ruolo delle Università, anche per quanto attiene allo sviluppo di carriera.

Art. 5.

Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, può ottenere la assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica allo stesso modo ed alle condizioni previste dall'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 6.

L'Istituto è retto da un Presidente assistito da un Consiglio dei professori e da un Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dell'Istituto partecipa alle adunanze della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della Università di Roma e interviene alle sedute del Senato accademico della stessa Università soltanto per quanto concerne i rapporti tra Università e Istituto.

Art. 7.

Il Consiglio dei professori dell'Istituto è composto:

a) dei professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

b) di un professore ordinario della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, titolare di una delle discipline matematiche e di astronomia, geodesia, fisica matematica, fisica teorica, il quale è eletto a maggioranza con votazione indetta tra professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;

c) di un professore ordinario di una delle discipline elencate alla lettera b) appartenente ad una facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali o di una facoltà di ingegneria di altra Università o Politecnico statale. Tale professore è eletto a maggioranza con votazione indetta fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle facoltà o Politecnici predetti. I componenti del predetto Consiglio di cui alle lettere b) e c) durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Consiglio dei professori delibera sul funzionamento dell'Istituto conformemente ai fini dell'articolo 1 e nei limiti delle disposizioni contenute nello Statuto.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e successive modificazioni, il Presidente ed i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto si considerano compresi nel personale insegnante contemplato da detto articolo.

Art. 9

Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria a) di cui al precedente articolo 7 ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto.

In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente, il professore più anziano della categoria a) assume le funzioni di Presidente.

Art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente dell'Istituto;

b) dagli altri professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

c) dal professore ordinario di cui alla lettera b) dell'articolo 7;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e dura in carica un triennio. I suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 11

Le disponibilità del bilancio dell'Istituto sono costituite dal contributo statale, dalle rendite del patrimonio formato con donazioni e lasciti e dai contributi di Enti e privati.

Gli anni accademico e finanziario hanno inizio il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 12.

Il contributo ordinario annuo dello Stato, in favore dell'Istituto fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160, in lire 10.000.000 (dieci milioni) è elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.

Alla copertura della spesa di lire 20 milioni derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1956-1957, a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 13.

Con decreto da emanarsi dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, verrà fissata la misura dell'indennità spettante al Presidente.

Tale indennità graverà sul bilancio dell'Istituto.